



ALLEGATO 04

**PROCEDURA SELETTIVA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO
ai sensi art. 50 co. 1 lett b) del D.lgs. 36/2023,**

**ID Sintel: 224518799
C.I.A.: AULSS7_2026_01010**

“FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE - CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO”

**Servizio di consulenza e gestione dell’elisuperficie dell’Ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa, ai sensi del
D.M. 1 febbraio 2006 e ss.mm.i.. vigente per un periodo di 36 mesi**

FRANCESCA
CHIARA
CAROLLO
22.09.2026
08:53:45
GMT+00:00



**Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Francesca Chiara Carollo**

Sommario

Art. 1	Oggetto dell'appalto	3
Art. 2	Durata dell'appalto, Importo di gara	4
Art. 3	Consegna ed avvio del servizio	5
Art. 4	Svolgimento del servizio	5
Art. 5	Documenti che fanno parte del contratto	6
Art. 6	Oneri a carico dell'esecutore	7
Art. 7	Stipula del Contratto	7
Art. 8	Modalità di espletamento del servizio di consulenza	7
Art. 9	Responsabilità della ditta aggiudicataria	7
Art. 10	Garanzie e Assicurazioni a carico dell'esecutore	8
Art. 11	Collaborazioni	8
Art. 12	Controllo e vigilanza sulla regolare esecuzione – DEC	8
Art. 13	Fatturazione e pagamento	9
Art. 14	Tracciabilità di flussi finanziari	9
Art. 15	Subappalto	10
Art. 16	Divieto di rallentamento e sospensione dell'esecuzione	11
Art. 17	Penali	11
Art. 18	Risoluzione del contratto	12
Art. 19	Recesso e cessione del contratto	13
Art. 20	Segretezza E Privacy	13
Art. 21	Codice Etico ex D.LGS. 231/01	13
Art. 22	Accesso agli atti	13
Art. 23	Controversie – Foro Competente	14
Art. 23	Protocollo di legalità	14

PREMESSE

Le presenti condizioni dovranno considerarsi parte integrante del contratto e si ritengono, in ogni caso, conosciute ed accettate integralmente dall'Appaltatore.

L'oggetto dell'appalto è il servizio di consulenza e gestione della struttura "elisuperficie dell'ospedale San Bassiano" di Bassano del Grappa (VI) in proprietà e in uso all'Azienda ULSS 7 Pedemontana, per attività HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) e SAR (Search and Rescue) – SUEM (Servizio Urgenza Emergenza Medica) - con elicottero, per un periodo di 36 mesi.

Detto servizio, è volto sia all'assolvimento degli obblighi normativi dettati dal D. M. 1 febbraio 2006 sia alle circolari ENAC, nonché alla revisione della procedura operativa e alla documentazione tecnica in atti alla Stazione Appaltante.

Il servizio di consulenza e gestione della struttura "elisuperficie dell'Ospedale San Bassiano" sarà svolto in concerto con l'ENAC, Centrale operativa SUEM 118 Veneto, Centrale operativa SUEM 118 Azienda ULSS 7 Pedemontana, le Direzioni mediche ospedaliere dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana, oltre al DEC e al RUP del servizio in appalto.

Art. 1 Oggetto dell'appalto

L'oggetto dell'appalto è il servizio di consulenza e gestione della struttura "elisuperficie dell'Ospedale San Bassiano" di Bassano del Grappa (VI) in proprietà e in uso all'Azienda ULSS 7 Pedemontana, per attività HEMS – 118 Servizio medico di urgenza con elicottero, per un periodo di 36 mesi.

Detto servizio, prevede lo svolgimento delle funzioni e attività di seguito brevemente descritte:

- 1.1. revisione e riedizione del Manuale della infrastruttura;
- 1.2. revisione e riedizione della Procedura operativa standard – istruzioni per l'attivazione e l'esercizio dell'elisuperficie;
- 1.3. revisione e riedizione dei necessari documenti di registrazione della attività aeronautica della struttura;
- 1.4. resa di istruzioni operative al personale del Pronto soccorso per l'attivazione e l'utilizzo dell'elisuperficie per voli HEMS e SAR – punto 6 della Procedura operativa standard;
- 1.5. resa di istruzioni operative al personale del Pronto soccorso per l'attivazione e l'utilizzo dell'elisuperficie per voli generali – punto 7 della Procedura operativa standard, ivi compresa la pronta disponibilità, hh. 24/24, del Gestore dell'infrastruttura;
- 1.6. resa di istruzioni al personale addetto alla manutenzione – punto 8 della Procedura operativa standard;
- 1.7. resa di istruzioni per le situazioni operative in emergenza – punto 9 della Procedura operativa standard;
- 1.8. controllo operativo, in presenza, dell'infrastruttura, delle relative dotazioni impiantistiche e della corretta compilazione dei documenti di registrazione dell'attività aeronautica, da effettuarsi con cadenza trimestrale, e attestato dal rilascio di specifici sottoscritti rapporti periodici di verifica;

- 1.9. supporto tecnico propedeutico allo svolgimento di attività manutentive di carattere conservativo della struttura e delle relative dotazioni impiantistiche o in ottemperanza di prescrizioni normative di ENAC, di altre autorità competenti;
- 1.10. elaborazione e produzione alle autorità competenti di tutte le richieste per il perfezionamento di modifica o di rinnovo dell'autorizzazione ENAC dell'elisuperficie, in scadenza il 3.4.2027;
- 1.11. gestione e tenuta dei rapporti in genere con le autorità competenti interessate alle attività dell'elisuperficie, anche per richieste di terzi o per rilevate interferenze per la presenza di cantieri o altre attività o gestione di interferenze di sorta per attività di terzi anche esterni all'area ospedaliera,

tutte compensate col pagamento dell'importo di aggiudicazione corrisposto negli stati di avanzamento rilasciati con cadenza trimestrale in esito al rilascio del sottoscritto MODULO di CONTROLLO / CHECK-LIST.

L'Appaltatore, nell'organizzazione aziendale delle attività suddette, sarà tenuto a dare supporto per qualunque questione o richiesta inerente la materia di competenza, consigliando la Stazione Appaltante proponendo soluzioni atte a soddisfare le esigenze di natura contingente.

Art. 2 Durata dell'appalto, Importo di gara

L'oggetto dell'appalto è il servizio di consulenza e gestione della struttura "elisuperficie dell'Ospedale San Bassiano" di Bassano del Grappa (VI) in proprietà e in uso all'Azienda ULSS 7 Pedemontana, per attività HEMS – 118 Servizio medico di urgenza con elicottero, per un periodo di 36 mesi, dalla data di consegna del servizio.

In ogni caso, l'Aggiudicatario si impegna ad assicurare le proprie prestazioni alle medesime condizioni stabilite nel contratto sino alla data di subentro del nuovo Appaltatore e con modalità tali da garantire adeguato supporto all'Azienda ULSS n. 7 - Pedemontana nel passaggio delle consegne.

L'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 19.532,95.= IVA esclusa.

Gli oneri della sicurezza derivanti da interferenza sono stati valutati dalla Stazione Appaltante in Euro 0,00 (zero) considerato che il servizio è di natura esclusivamente intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del D. Lgs 81/2008.

L'importo a base dell'Appalto dovrà intendersi comprensivo di ogni onere relativo a:

- eventuali spese di trasferta, vitto e alloggio del consulente / gestore;
- eventuale aggiornamento / informazione del personale del Pronto Soccorso e del manutentore degli impianti tecnologici della struttura.

L'offerta è da intendersi forfettaria ed onnicomprensiva, a remunerazione di ogni prestazione o attività resa in relazione all'incarico, nonché comprensiva di tutte le spese inerenti e conseguenti, compresi oneri per trasferte e rimborsi spese.

Si precisa che il compenso è subordinato all'effettiva realizzazione dell'incarico.

Su richiesta della Stazione Appaltante l'Appaltatore si impegna a dare inizio all'esercizio delle prestazioni contrattuali nelle more di stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Gli importi da liquidare saranno oggetto di contabilizzazione, in base alle quantità di prestazione effettivamente eseguite e attestate come indicato nel precedente articolo 1.

L'importo del contratto sarà quello di cui all'offerta presentata attraverso il modulo "Dichiarazione offerta economica" dell'operatore economico. L'offerta sarà da considerare onnicomprensiva di qualsivoglia costo o spesa accessoria e non sarà soggetta in nessun caso a modifiche o revisioni, salvo quanto previsto dal presente FCE e dal Disciplinare di gara.

I corrispettivi del contratto sono fissi ed invariabili per tutto il periodo contrattuale, salvo quanto previsto dal presente FCE e dal Disciplinare di gara.

L'affidamento viene formalizzato su piattaforma telematica Sintel verso l'operatore economico individuato.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 108 comma 9 del D.lgs. 36/2023, non si richiede all'operatore economico l'indicazione dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi alla produzione dei servizi elaborato dall'ISTAT, classificazione 71 – attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche.

La Stazione Appaltante monitora l'andamento dell'indice con frequenza annuale, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi. La clausola di revisione dei prezzi è attivata automaticamente dalla Stazione Appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice indicato, supera, in aumento o diminuzione, la soglia del 5 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.

La Stazione Appaltante verifica la variazione del prezzo del contratto con la cadenza sopra indicata. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice indicato al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione.

Art. 3 Consegna ed avvio del servizio

Nel giorno fissato e con congruo anticipo notificato all'Appaltatore, questo dovrà trovarsi nel luogo per ricevere in consegna il servizio. Qualora l'esecutore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dell'esecuzione del contratto fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal D.E.C, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto.

La consegna del servizio potrà essere disposta dall'Amministrazione anche prima della stipulazione del contratto e quindi subito dopo l'aggiudicazione.

Art. 4 Svolgimento del servizio

L'oggetto dell'appalto è il servizio di consulenza e gestione della struttura "elisuperficie dell'Ospedale San Bassiano" di Bassano del Grappa (VI) in proprietà e in uso all'Azienda ULSS 7 Pedemontana, per attività HEMS – 118 Servizio medico di urgenza con elicottero, per un periodo di 36 mesi.

Detto servizio, prevede lo svolgimento delle funzioni e attività di seguito brevemente descritte:

- 1.1. revisione e riedizione del Manuale della infrastruttura;
- 1.2. revisione e riedizione della Procedura operativa standard – istruzioni per l’attivazione e l’esercizio dell’elisuperficie;
- 1.3. revisione e riedizione dei necessari documenti di registrazione della attività aeronautica della struttura;
- 1.4. resa di istruzioni operative al personale del Pronto soccorso per l’attivazione e l’utilizzo dell’elisuperficie per voli HEMS e SAR – punto 6 della Procedura operativa standard;
- 1.5. resa di istruzioni operative al personale del Pronto soccorso per l’attivazione e l’utilizzo dell’elisuperficie per voli generali – punto 7 della Procedura operativa standard, ivi compresa la pronta disponibilità, hh. 24/24, del Gestore dell’infrastruttura;
- 1.6. resa di istruzioni al personale addetto alla manutenzione – punto 8 della Procedura operativa standard;
- 1.7. resa di istruzioni per le situazioni operative in emergenza – punto 9 della Procedura operativa standard;
- 1.8. controllo operativo, in presenza, dell’infrastruttura, delle relative dotazioni impiantistiche e della corretta compilazione dei documenti di registrazione dell’attività aeronautica, da effettuarsi con cadenza trimestrale, e attestato dal rilascio di specifici sottoscritti rapporti periodici di verifica;
- 1.9. supporto tecnico propedeutico allo svolgimento di attività manutentive di carattere conservativo della struttura e delle relative dotazioni impiantistiche o in ottemperanza di prescrizioni normative di ENAC, di altre autorità competenti;
- 1.10. elaborazione e produzione alle autorità competenti di tutte le richieste per il perfezionamento di modifica o di rinnovo dell’autorizzazione ENAC dell’elisuperficie, in scadenza nell’anno 2027;
- 1.11. gestione e tenuta dei rapporti in genere con le autorità competenti interessate alle attività dell’elisuperficie, anche per richieste di terzi o per rilevate interferenze causa la presenza di cantieri o altre attività o gestione di interferenze di sorta per attività di terzi,

tutte compensate col pagamento dell’importo di aggiudicazione corrisposto negli stati di avanzamento trimestrali.

L’Appaltatore, nell’organizzazione aziendale delle attività suddette, sarà tenuto a dare supporto per qualunque questione o richiesta inerente la materia di competenza, consigliando la Stazione Appaltante proponendo soluzioni atte a soddisfare le esigenze contingenti.

Art. 5 Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto di appalto:

- il Disciplinare di gara;
- il presente capitolato speciale d’appalto/foglio condizioni esecutive;
- l’offerta presentata dall’Operatore Economico.

Art. 6 Oneri a carico dell'esecutore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale sopra indicato, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all'esecuzione del servizio come individuato nel presente foglio condizioni esecutive, nonché ogni attività che lo stesso riterrà necessaria per l'espletamento dello stesso.

La Stazione Appaltante darà comunicazione all'Appaltatore del giorno in cui si procede alla consegna dell'appalto. In tale giorno sarà redatto un verbale di avvio dell'esecuzione del contratto che deve essere controfirmato dall'Appaltatore. Contestualmente alla firma del verbale di consegna, l'Appaltatore assume immediatamente tutti gli obblighi derivanti dal contratto.

Il corrispettivo verrà erogato applicando il prezzo offerto dall'Appaltatore in sede di procedura selettiva.

L'offerta sarà da considerare onnicomprensiva di qualsivoglia costo o spesa accessoria e non sarà soggetta in nessun caso a modifiche o revisione, salvo quanto previsto dal presente FCE e dal Disciplinare di gara.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal DEC.

Art. 7 Stipula del Contratto

Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 tramite lettera commerciale.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese relative alla stipula ed alla registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso.

Il contratto derivante dal presente affidamento è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 1 dell'allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 8 Modalità di espletamento del servizio di consulenza

L'Appaltatore sarà tenuto a prestare la propria attività di consulenza e di supporto nelle modalità e con le tempistiche indicate all'art. 4.

In particolare l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione per l'espletamento della gestione e consulenza in parola una persona fisica formalmente incaricata e indicata in sede di presentazione dell'offerta in possesso del nulla osta della Questura competente.

L'eventuale sostituzione della figura professionale sopra indicata potrà essere autorizzata dal Responsabile Unico del Progetto solo a seguito di specifica richiesta motivata, con la presentazione di un sostituto in possesso di idonee caratteristiche.

Art. 9 Responsabilità della ditta aggiudicataria

La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dell'Appaltatore nell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore risponde direttamente, assumendosene ogni responsabilità, di ogni infortunio e danno a persone e a cose che, per fatto proprio dell'aggiudicatario o del personale (dipendente o collaboratore) addetto al servizio, possa derivare alla Stazione Appaltante, a terzi, nell'esecuzione degli adempimenti

assunti con il contratto, restando la Stazione Appaltante è sollevata da ogni responsabilità al riguardo. Esonera altresì la Stazione Appaltante per i danni diretti o indiretti che potranno derivare da fatti dolosi o colposi di terzi.

L'Appaltatore dovrà pertanto impegnare esclusivamente personale alle proprie dipendenze o associato, che garantisca corretto comportamento e che osservi diligentemente tutte le norme e disposizioni che riguardano l'Appalto di che trattasi. In caso di inadempienze delle condizioni previste dal presente articolo, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto.

Art. 10 Garanzie e Assicurazioni a carico dell'esecutore

Cauzione definitiva

Non prevista.

Polizza assicurativa per responsabilità civile per danni causati a terzi

L'aggiudicatario sarà obbligato, nell'esecuzione del servizio, ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza del personale impegnato. L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell'Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell'appalto, stipulando idonea assicurazione.

La ditta affidataria è tenuta a contrarre apposita polizza assicurativa, per responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT) con un massimale non inferiore ad € 500.000,00; copia della predetta polizza dovrà essere consegnata alla stazione appaltante prima della stipulazione del contratto d'appalto, ovvero prima dell'avvio del servizio, qualora esso avvenga prima della stipulazione del contratto stesso. L'appaltatore dovrà presentare l'attestazione di avvenuto versamento del premio assicurativo R.C.T. E' ammessa la possibilità di rilasciare dichiarazione sostitutiva ai sensi de DPR 445/2000.

In alternativa alla specifica polizza di cui sopra la Ditta Aggiudicataria potrà dimostrare l'esistenza di una polizza già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate e produrre una appendice alla stessa nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto di affidamento alle medesime condizioni indicate precedentemente.

Art. 11 Collaborazioni

L'Appaltatore potrà avvalersi della collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico, i cui compensi e spese saranno a totale carico del medesimo. Il Committente sarà esonerato da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte l'Appaltatore affidatario dell'incarico, responsabile nei confronti della Stazione Appaltante. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore e per la loro attività nulla sarà dovuto dalla Stazione Appaltante.

Art. 12 Controllo e vigilanza sulla regolare esecuzione – DEC

Il Responsabile del Progetto nominerà, prima dell'avvio del servizio, il DEC (Responsabile della regolare esecuzione del servizio stesso / referente dell'U.O.C Servizio Tecnico aziendale) che costituirà il riferimento del Gestore per tutte le attività di coordinamento tecnico fermi restando i rapporti diretti coi Dirigenti SUEM 118 regionale e aziendale; a tale figura dovranno essere inoltrate, da parte del Gestore, tutte le richieste di approvazione contrattualmente previste, nonché quelle di eventuali informazioni necessarie per la corretta esecuzione delle attività di consulenza. Ad esso l'Appaltatore dovrà rivolgersi per ogni aspetto contrattuale conseguente l'esecuzione del servizio affidatogli.

Il Responsabile della regolare esecuzione del contratto – DEC, vigila e controlla il regolare svolgimento delle operazioni e provvede alla contabilità delle stesse.

Controlli sull'esecuzione da parte del DEC:

- il DEC si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica;
- il DEC evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere;
- il DEC si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di proporre al RUP la risoluzione del contratto.

Art. 13 Fatturazione e pagamento

L'importo contrattuale verrà pagato in tranches trimestrali.

Il pagamento del corrispettivo da parte della Stazione Appaltante è sempre effettuato previa verifica della regolare esecuzione della prestazione e della regolarità contributiva attestata dal DURC o altro documento equipollente e al netto di eventuali penali comminate.

Le fatture, intestate all'Azienda ULSS 7 Pedemontana (CF: 00913430245) e corredate dal codice IPA, dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di interscambio (SDI), secondo quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55. a seguito del benestare del RUP.

Il pagamento del dovuto avrà luogo a mezzo bonifico bancario a 60 gg sul numero di conto corrente dedicato che l'Affidatario si impegna a comunicare, di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010. Le coordinate bancarie dovranno preventivamente essere indicate dallo stesso alla stipula contrattuale.

Art. 14 Tracciabilità di flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 136/10, l'Affidatario dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all'indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

L'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L'Appaltatore dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge.

L'Affidatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all'art. 3 comma 9 della legge n. 136/2010.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 15 Subappalto

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del d.lgs. 36/2023, così modificato dal D.lgs 209/2024 previa autorizzazione della Stazione appaltante.

È nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate, come previsto dal comma 1 dell'art 119 del D. Lgs. 36/2023.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

Costituisce, comunque subappalto di lavori, qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

L'intenzione di procedere a subappalto di uno o più prestazioni dovrà essere esplicitamente indicata in sede di presentazione dell'offerta, In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare ai sensi dell'art. 119, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 così come modificato dal D.Lgs. 209/2024, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. del D.Lgs. 36/2023. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Ai sensi dell'art. 119 comma 12 del D.Lgs. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

La ditta affidataria e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, nonché degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri della ditta affidataria che rimane responsabile nei confronti della Stazione Appaltante delle prestazioni subappaltate.

La ditta affidataria che intende avvalersi del subappalto, ai fini dell'autorizzazione allo stesso, deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023. E' fatto obbligo di inserire, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Il termine previsto dall'art. 119, comma 16, del codice decorre dalla data di ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione. La Stazione Appaltante, a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

In caso di subappalto non autorizzato dalla Stazione Appaltante, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto.

Ai sensi dell'art. 119 comma 2-bis del D.Lgs. 36/2023 così come modificato dal D.Lgs. 209/2024 Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 119 comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto

del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del medesimo del D.Lgs. 36/2023.

sub-contratti

È fatto obbligo alla ditta affidataria di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati non assimilabili al subappalto, il nome del subcontraente, l'importo del relativo contratto, l'oggetto della specifica prestazione affidata. Inoltre, è fatto obbligo di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.

lavoratori autonomi

La ditta affidataria dovrà effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante nel caso di affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi (ex art. 119 comma 3 lett. a) del Codice). Le attività specifiche che possono essere affidate a lavoratori autonomi sono esclusivamente le prestazioni d'opera intellettuale o specialistiche. Le attività specifiche che possono essere affidate al lavoratore autonomo sono esclusivamente le attività secondarie, accessorie o sussidiarie.

Art. 16 Divieto di rallentamento e sospensione dell'esecuzione

Non è consentito in nessun caso all'Affidatario di sospendere o rallentare il servizio affidato con sua decisione, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Azienda ULSS 7 Pedemontana.

Detto divieto non opera nel caso di ritardo da parte dell'Azienda non dipendente dall'affidatario e non supportato dalla contestazione di un inadempimento: in tal caso l'Affidatario, dovrà comunicare all'ufficio del RUP la propria intenzione di sospendere o ritardare il servizio affidato, fissando un termine che non potrà essere inferiore a 5 giorni lavorativi per la risposta.

La sospensione o il rallentamento dei Servizi per decisione unilaterale dell'Affidatario costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto per dolo di questi, qualora, dopo la diffida a riprendere il lavoro entro il termine intimato attraverso l'ufficio del RUP, l'Affidatario stesso non vi abbia ottemperato. Il termine decorre dalla data di ricevimento della comunicazione. In tale ipotesi restano a carico dell'Affidatario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Il verbale di sospensione, sottoscritto dal DEC e controfirmato dell'affidatario, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso.

Art. 17 Penali

Per eventuali ritardi rispetto alle scadenze previste per le attività oggetto dell'incarico, salvo eventuali giustificate sospensioni e/o proroghe concesse dalla Stazione Appaltante, sarà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari allo 1,5 per mille dell'importo contrattuale, da trattenersi sulla liquidazione del compenso.

Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto all'Affidatario, da operarsi sui pagamenti.

Vengono quindi fissate le seguenti penalità, ferme restando le norme di carattere generale in caso di inadempienza dell'Appaltatore:

16.1 per tardato rilascio dei documenti di cui all'art. 4, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.8, del presente Capitolato rispetto ai termini ivi fissati: €. 59,00.=, (cinquantanove) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo;

16.2 per tardate istruzioni operative di attivazione dell'elisuperficie di cui all'art. 4, punti 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, del presente Capitolato: €. 59,00.=, (cinquantanove) per ogni mezz'ora di ritardo nella risposta alla chiamata in reperibilità per interventi in emergenza;

16.3 per tardata esecuzione degli interventi / attività di cui all'art. 1, punto 1.9, 1.10, 1.11 – del presente Capitolato (supporto, richieste varie, rinnovo autorizzazione alla gestione e all'uso dell'elisuperficie) rispetto al termine ivi fissato: €. 59,00.=, (cinquantanove) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.

Oltre la terza penalità per inadempienza di cui al punto 11.1, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto.

Contestualmente all'irrogazione della prima penale per le inadempienze di cui ai punti 11.2 e 11.3, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto.

La Stazione Appaltante, in tal caso, potrà corrispondere compensi o indennizzi per il lavoro svolto solo a condizione che questo e la documentazione consegnata siano conformi a quanto previsto dal presente capitolato.

L'importo complessivo delle penali come sopra determinate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale si procederà alla risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

La penale, nella misura percentuale sopra indicata dell'1,5 per mille giornaliero, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio della prestazione professionale rispetto alla data fissata dal RUP con la disposizione di avvio della stessa;
- b) nella ripresa della prestazione seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal RUP;
- c) nel rispetto dei termini imposti dal RUP per la ripetizione di parte della prestazione redatta in maniera non completa, non corretta o comunque non accettabile della stazione appaltante.

Art. 18 Risoluzione del contratto

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora l'applicazione delle penali sia superiore al 10% dell'importo contrattuale. La facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, con apposito atto motivato, opera anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite, qualora si verificano inadempienze particolarmente gravi oppure ripetute, contestate più volte nel corso dell'esecuzione del servizio. La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito all'appaltatore il quale potrà presentare le proprie controdeduzioni entro quindici giorni. Acquisite e valutate negativamente tali giustificazioni oppure scaduto inutilmente il termine senza che la ditta abbia risposto, la Stazione Appaltante può disporre la risoluzione.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto nel caso di fallimento dell'Appaltatore.

In ogni caso, relativamente alla risoluzione contrattuale, si applica l'art. 122 del D.lgs. 36/2023.

La Stazione Appaltante si riserva di risolvere unilateralmente il contratto d'appalto, con preavviso di 30 (trenta) giorni – ex art. 1373 C.C., nel caso di espletamento di gara CRAV per l'affidamento di analogo servizio a livello sovra aziendale o regionale.

Art. 19 Recesso e cessione del contratto

L'Appaltatore è tenuto all'accettazione, in qualsiasi momento, del recesso unilaterale dal contratto o della cessione di tutto o parte dello stesso, ai sensi di legge, salvo l'obbligo del preavviso di almeno tre mesi, qualora la Stazione Appaltante provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato, in relazione a modifiche normative e/o organizzative nel settore.

La Stazione Appaltante può inoltre recedere dal contratto d'appalto per motivi di pubblico interesse determinata da obblighi di legge in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.

In caso di recesso della Stazione Appaltante, l'Appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente eseguiti, secondo le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.

L'Appaltatore può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice.

Relativamente al recesso si applica l'art. 123 del D.lgs. 36/2023.

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima. L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel contratto oggetto del presente Capitolato è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell'art. 6, Sezione II, Allegato II.14, del D. Lgs. 36/2023, in particolare, con riserva di rifiuto da parte della Stazione Appaltante.

Art. 20 Segretezza E Privacy

La ditta affidataria si impegna a mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi qualsiasi informazione che derivasse dall'esecuzione dell'appalto ed a far rispettare la clausola di segretezza ai propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché ai subappaltatori ai sensi della normativa sulla privacy (GDPR 679/16 e D.lgs. 196/03 e ss. mm. ii.).

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che la ditta affidataria è tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alla Stazione Appaltante.

Art. 21 Codice Etico ex D.LGS. 231/01

La ditta affidataria si impegna a rispettare per sé e per i suoi dipendenti i precetti di cui al D.P.R. n.62 del 2013 e del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda ULSS7 Pedemontana n. 7 allegato alla documentazione di procedura selettiva.

L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'Azienda a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.. La ditta affidataria si impegna, inoltre, a manlevare l'Azienda da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione di tale impegno.

Art. 22 Accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti sarà consentito nei limiti di cui agli art. 35 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 23 Controversie – Foro Competente

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Vicenza, rimanendo espressamente esclusa la clausola arbitrale.

Art. 23 Protocollo di legalità

La ditta affidataria si impegna ad osservare le clausole di cui al Protocollo di legalità stipulato tra la Regione Veneto, UTG del Veneto, ANCI e UPI ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture allegato alla documentazione di procedura selettiva.